

GDPR e liceità del trattamento.

Pillole di Privacy

Citazione

“La legalità e il diritto sono le pietre fondanti della pace internazionale e della stabilità.” (Giorgio Napolitano).

I principi del GDPR: la liceità del trattamento.

Nel GDPR sono elencati i principi che devono guidare l'azione di chiunque decida di trattare i dati personali.

Nello specifico è richiesto che il trattamento dei dati personali avvenga in modo lecito, corretto e trasparente¹.

La persona che deve rispettare i principi indicati nel GDPR, è il titolare del trattamento, il quale dovrà agire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e dovrà anche dimostrare di essere stato in grado di rispettare tali principi.

La liceità del trattamento.

Il principio di liceità prevede che il trattamento dei dati avvenga in conformità alle disposizioni di legge.

Di conseguenza, il trattamento per considerarsi lecito non dovrà essere conforme unicamente alle norme previste nel GDPR, ma anche a tutti le leggi e regolamenti di specifici settori, quale ad esempio la L. 300/1970 (cd. “Statuto dei Lavoratori”).

Nel testo del GDPR è specificato, riguardo al principio di liceità, che il trattamento per essere considerato lecito deve avvenire secondo due modalità²:

- a) Sulla base del consenso dell'interessato.
- b) Sulla base di presupposti diversi dal consenso dell'interessato.

a) Sulla base del consenso dell'interessato.

¹ Cfr. Art. 5 del GDPR 2016/679.

² Cfr. Art. 6 del GDPR 2016/679.

L'elemento di maggiore importanza nel trattamento dei dati personali è il consenso dell'interessato³.

La dichiarazione di consenso dell'interessato crea fra questi e il titolare del trattamento un rapporto contrattuale fondato sull'obbligo di tutela e di protezione dei dati personali.

Di conseguenza, solamente con il consenso dell'interessato il titolare sarà autorizzato a trattare i dati personali.

In caso contrario si originerà una attività illecita punibile con una sanzione amministrativa⁴.

b) Sulla base di presupposti diversi dal consenso dell'interessato.

Il trattamento dei dati personali per essere considerato lecito non deve avvenire esclusivamente previo consenso dell'interessato, anche se consigliabile, ma può avvenire anche in forza di altri presupposti tassativamente previsti dal GDPR⁵.

Questo trattamento dei dati personali avviene, tuttavia, in assenza di volontà dell'interessato, o meglio l'interessato non può esercitare alcun potere decisionale in merito al trattamento dei propri dati personali, anche se mantiene il pieno diritto di verificare la tipologia dei dati raccolti ed il trattamento effettuato per valutarne le finalità.

Di seguito è riportato l'elenco dei trattamenti basati su presupposti diversi dal consenso.

- *Per esecuzione di un contratto:*⁶ qualora l'interessato sia parte di un contratto, non sarà necessario richiedere espressamente la formazione del consenso, essendo lo stesso implicito nella realizzazione dello scopo del contratto. Tale previsione non si limita alla fase contrattuale ma può estendersi anche alla fase precontrattuale, poiché è evidente la volontà dell'interessato alla prestazione.
- *Trattamento necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento:*⁷ ovviamente l'obbligo legale a cui è soggetto il titolare del trattamento prevale sul diritto alla protezione dei dati dell'interessato. Un caso di scuola è l'obbligo in

³ Cfr. Art. 6.1 lett. A del GDPR 2016/679.

⁴ Cfr. Art. 83.5 lett. A del GDPR 2016/679.

⁵ Cfr. art 6.1 del GDPR 2016/679.

⁶ Cfr. art 6.1 lett. B del GDPR 2016/679.

⁷ Cfr. art 6.1 lett. C del GDPR 2016/679.

capo al proprietario di una struttura recettiva oppure del locatore che utilizzi lo strumento contrattuale degli affitti brevi meno di 30 giorni. In questa situazione il locatore o proprietario ha l'obbligo di comunicare alla Questura i dati delle persone ospitate ex art. 109 del TULPS, poiché la violazione di tale obbligo è punita con l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino ad €206,00=.

- *Trattamento necessario per salvaguardare gli interessi vitali dell'interessato o di altra persona fisica:*⁸ anche in questo caso è palese come il diritto alla vita essendo uno di quei diritti umani inalienabili, è preminente rispetto al diritto alla protezione dei dati personali dell'interessato. Poniamo il caso di un dottore che per salvare la vita ad una persona debba accedere ai referti sanitari dell'interessato, ovviamente nessuno potrebbe contestargli una violazione in materia di privacy avendo agito con lo scopo di tutelare un diritto umano inalienabile: il diritto alla vita.
- *Trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento:*⁹ questo principio sancisce la supremazia degli interessi pubblici rispetto al diritto alla protezione dei dati personali. È chiaro che se un agente di pubblica sicurezza chieda le generalità ad un soggetto, quest'ultimo non si potrà rifiutare opponendo alla richiesta il proprio diritto alla privacy.
- *Trattamento necessario per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi:*¹⁰ questa previsione normativa deve essere oggetto di uno specifico approfondimento, in quanto potrebbe essere oggetto di interpretazioni estensive a danno degli interessati. La questione verte sul concetto di "legittimo interesse". Nello specifico il GDPR non lascia dubbi interpretativi in quanto stabilisce che il legittimo interesse può essere la base giuridica di un legittimo trattamento a patto che vengano rispettati gli interessi, le libertà ed i diritti fondamentali dell'interessato in particolare se minorenne¹¹. Alcuni esempi possono rinvenirsi nella

⁸ Cfr. art 6.1 lett. D del GDPR 2016/679.

⁹ Cfr. art 6.1 lett. E del GDPR 2016/679.

¹⁰ Cfr. art 6.1 lett. F del GDPR 2016/679

¹¹ Cfr. Cons. 47 del GDPR 2016/679.

raccolta di dati strettamente necessari al fine di prevenire le frodi. Oppure in caso di relazioni pertinenti ed appropriate fra il titolare e l'interessato, si pensi alla raccolta dei dati del dipendente che il datore di lavoro effettua. In questa situazione il dipendente è consapevole e si aspetta che vengano trattati i propri dati. L'unico caso in cui questa norma non trova applicazione è per il trattamento dei dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.

Conclusioni

Riassumendo, abbiamo affrontato in modo schematico il concetto di liceità del trattamento, stabilendo l'esistenza di due categorie concettuali alla base del trattamento.

Una categoria specifica è individuabile nei casi tassativi elencati dalla norma.

Al di fuori di questa categoria il trattamento potrà dirsi legittimo solamente previo consenso dell'interessato.

Pertanto qualora il trattamento dei dati non fosse sorretto da queste due categorie concettuali ci troveremo in una violazione sanzionabile.

Da ciò emerge che le norme in commento non sono poste a mero esercizio formalistico di adeguamento ovvero ad adempimenti costrittivi, ma si basano sul buon senso per una corretta gestione pratica del trattamento, avendo per risultato il rispetto dei diritti degli interessati.